

TERESA DE CRISTOFARO

LA CONGREGA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO DI MEZZANO¹

Obiettivo di questo saggio è evidenziare l'importanza della figura dell'“Assunta” quale icona devozionale oltremodo venerata dagli abitanti di Mezzano, per la quale venne fondata una congrega come già in altre frazioni del Casertano. Poco si conosce sulle vicende e sulle origini storiche della congrega intitolata al “Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo”, istituita a Mezzano nel 1854 e riconosciuta ufficialmente da Ferdinando II di Borbone nel 1857, poco prima dell'Unità d'Italia, e da monsignor Enrico De Rossi, vescovo di Caserta dal 1856 al 1893. Caduta in quiescenza decenni or sono, la congrega è stata riportata *in auge* grazie ad iniziative intraprese dal Parroco di Santa Maria di Mezzano, don Nicola Lombardi.

1. Le confraternite: origine e vicende storiche

La vita religiosa dei cristiani assunse nel corso dei secoli connotazioni diverse affinché fosse messa in pratica da una parte la missione della Chiesa, e dall'altra le esigenze dei membri che ne facevano parte. Le confraternite sono aggregazioni di cristiani su base religiosa o, almeno religiosamente motivati². Mutuando la funzione di associazioni caritative simili esistenti già in età pre-cristiana) sin dai primi secoli del Cristianesimo furono creati i primi centri di raccoglimento noti col nome di confraternite, fraterie greche, *fraternitas* o arciconfraternita.

Esse assunsero la connotazione di associazionismo cattolico, il che consentì a gran parte dei cattolici, laici e chierici, di poter esprimere in maniera completa la loro partecipazione all'evangelizzazione della Chiesa.

La funzione principale delle confraternite fu la formazione religiosa ecclesiale dei membri al fine di infondere nei credenti, una chiara consapevolezza della propria dignità cristiana, così da sostenere la loro vita di comunione e di aiutarli ad essere fedeli e generosi ministri della nuova evangelizzazione³. Inoltre, ma non in modo secondario, furono occasione per attuare le opere caritatevoli necessarie per sopperire ai bisogni degli indigenti. Insomma, furono occasione per introdurre nella società «il lievito del Vangelo»⁴.

Al di là del valore storico e di patrimonio culturale e della funzione di testimonianza sulle tradizioni sociali, le confraternite furono e sono soprattutto testimonianze di spiritualità. Ciò che fece e fa delle confraternite uno dei principali organismi religiosi è l'organizzazione del culto verso Dio Padre, Cristo Gesù, Maria (specialmente col Santo Rosario), dei santi, patroni locali, delle anime del Purgatorio per le quali facevano abbondanti suffragi⁵. Le confraternite però non possono esser confuse con le opere pie che curavano ospedali, ricoveri, orfanotrofi, etc. ne con le unioni pie

¹ Il presente contributo è una rielaborazione di parte della mia tesi del Master di I° livello in Biblioteconomia e Archivistica Ecclesiastica, *Le regole della congrega del Preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo di Mezzano*, conseguita presso la Pontificio Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro”, Caserta, relatore prof. Antonio Salvatore Romano, correlatore prof. Alfredo Franco, anno accademico 2014-2015.

² cfr. G. LE BRAS, *Les confreries chretiennes. Problemes et proposition*, «Revue historique de droit français et étranger», n. 20-21, 1940-1941, p. 311.

³ cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1993, n. 37.

⁴ cfr. JOHANNES PAULUS II, *Omelia per le celebrazioni del Giubileo internazionale delle Confraternite*, 1 Aprile 1984, «L'Osservatore Romano», n. 2-3, Aprile 1984.

⁵ cfr. JOHANNES PAULUS II, *cit.*

occasionalmente, sorte soltanto per volere dei suoi componenti e destinate meramente agli aspetti caritativi.

Come detto, si deve far ascrivere la nascita delle confraternite ai primissimi tempi della Chiesa. Confraternite di cristiani sono attestate anche in Oriente a partire dal IV secolo. Le confraternite, pur nate come associazioni di laici, spesso contemplavano nel loro organico anche gli ecclesiastici. Da ciò si evince che la componente laica non costituisse di fatto un requisito necessario, affinché si potesse parlare di una vera e propria confraternita⁶.

Lo studio di Ruffini riporta un testamento del 922, il documento più antico che chiaramente si riferisca alle funzioni di una confraternita italiana di cui si abbia notizia, la “Scuola dei sacerdoti della Santa Chiesa veronese”: in essa è attestata la costituzione mista di sacerdoti e laici, uomini e donne, e le finalità che si prefiggeva, come il culto di Dio, della Beata Vergine Maria.⁷

Le *Decretales* di Sinibaldo Fieschi, poi papa col nome Innocenzo IV⁸, attestano l’interesse anche delle gerarchie curiali verso le confraternite. Esse divennero veri e propri istituti dell’ordinamento canonico ancor prima dell’avvento del Concilio di Trento, seppur mancanti di leggi specifiche che le regolassero⁹. L’incremento delle confraternite¹⁰ soprattutto nel 1500 fu dilagante a tal punto da ritrovare in ogni parrocchia urbana una confraternita anche se il livello numerico delle adesioni era alquanto scarso¹¹. Nell’epoca della Controriforma l’autorità ecclesiastica mirò ad esercitare un pieno controllo sulle confraternite¹², in particolare sulla condotta morale dei loro adepti, sulle eventuali deviazioni dottrinali e sulla collaborazione alla vita parrocchiale. Le confraternite furono invitate a dedicarsi alle scuole domenicali gestite perlopiù dai parroci¹³.

Ma se in passato la parte delle unioni di fedeli (per lo più laici) erano sorte per volere spontaneo dei fedeli¹⁴, sin dalla Controriforma ed ancor oggi, le confraternite devono essere costituite canonicamente in una Chiesa con formale decreto dell’autorità ecclesiastica, che è l’unica ad avere potere di modificarle o sopprimerle.

2. Aspetti canonici: articoli di diritto canonico

La costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II “*Lumen gentium*”¹⁵ proclama che la Chiesa non deve essere vista considerata come composta da religiosi (gerarchicamente preminenti) e fedeli laici (ad essi subordinati) ma deve basarsi sulla concezione dell’«Unico Popolo di Dio». Il principio di uguaglianza diffuso tra tutti i fedeli deve concorrere al comune obiettivo predicato dalla Chiesa cioè la salvezza delle anime e contemporaneamente adoperarsi per realizzare la missione che Cristo ha voluto affidare alla Sua comunità¹⁶.

Pertanto, il Concilio Vaticano II favorì l’aggregazione dei fedeli cristiani (chierici e laici compresi) al fine di svolgere a pieno la promozione e la crescita della Chiesa, quale testimonianza viva del Vangelo di Gesù Cristo. Si affermò, infatti, che il diritto di associazione fosse proprio di tutti i fedeli, chierici e laici (quest’ultimo termine fu sostituito successivamente dal termine *christifideles*). Il fedele venne considerato quale persona che mediante il battesimo è assorbito in

⁶ cfr. F. RUFFINI, *Scritti giuridici minori*, Milano, 1936, p. 671.

⁷ IDEM, pp. 661-662.

⁸ Come canonista lasciò un *Apparatus in quinque libros decretalium* (1ª edizione 1477, commentate dai maggiori canonisti del XIII secolo) e alcuni scritti minori tra cui un *Apologeticus de iurisdictione Imperii et auctoritate Romani Pontificis* (non sicuramente identificato); tra i molti contributi che restarono acquisiti alla scienza del diritto si ricorda in particolare la sua geniale teoria della persona giuridica. Né va trascurata la sua opera di legislatore.

⁹ cfr. RUFFINI, cit., p. 682.

¹⁰ C.F. BLACK, *Le Confraternite italiane del Cinquecento*, Milano, 1992, p. 58.

¹¹ IDEM, p. 88.

¹² IDEM.

¹³ cfr. A. MANTINEO, *Le Confraternite: una tipica forma di associazioni laicale*, Torino, 2008, p. 40.

¹⁴ cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari ad uno studio dell’associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Milano, 1974, pp. 40-41.

¹⁵ cfr. CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio: Lumen gentium*.

¹⁶ MANTINEO, cit., p. 127.

Cristo, divenendo parte integrante del Popolo di Dio, a cui spettano contemporaneamente una serie di diritti e doveri¹⁷. La libertà di poter professare liberamente il proprio credo, unitamente a quello di riunirsi, è quindi oggi tra i diritti riconosciuti nell'ordinamento civile poiché fondati sul diritto naturale¹⁸.

3. Mezzano nella storia religiosa di Caserta

La conformazione urbanistica di Caserta si attesta, sin dal XI secolo, strutturata in numerosi casali (oggi chiamate frazioni) all'apparenza disordinatamente distribuiti tra pianura, pendici e sommità dei colli Tifatini; sono borghi oggi quasi tutte fagocitati e cementati in un unico tessuto edilizio con centro cittadino. Mezzano è una di queste frazioni pedemontane, posta a nord del centro otto-novecentesco della città di Caserta.

I casali (in origine più numerosi di quelli oggi sopravvissuti) sono elencati nella bolla di Senne del 1113¹⁹, il documento con cui l'arcivescovo di Capua Senne confermò al (primo) vescovo casertano Rainulfo i beni della diocesi riportandone i confini ad enumerandone le chiese. La bolla di Senne rappresenta il testimone più antico dell'evoluzione del territorio casertano: si menzionano le più antiche chiese presenti nel XII secolo con l'abitato ad esse afferente. Fonti successive, utili a seguirne l'evoluzione, sono le *Rationes decimarum Italiae*, le visite pastorali dei vescovi casertani e, primo documento civile, i catasti²⁰ del 1635²¹ e 1655²².

Mezzano è già citata nella bolla del 1113 con la chiesa di Santa Maria, nel sito di «lu Mezzanu»²³. Non si sa per certo dove fosse ubicata la chiesa che poi risulta anche nel privilegio di papa Alessandro III (1178), in atti notarili di vendita (1266), di permuta (1375) e nelle *Rationes Decimarum Italiae* (1310 e 1326)²⁴.

La particolare venerazione che si cominciò ad avere per i Santi portò alla nascita e diffusione dei patronati. La scelta dei patroni era effettuata dalle singole chiese o dalle istituzioni in maniera indistinta: spesso, infatti, si eleggevano anche i santi non canonizzati. Roma, col decreto però del 1630²⁵ stabilì regole tassative che posero fine agli arbitrii, imponendo così regole severe per l'elezione dei santi tutori²⁶.

La venerazione per la figura femminile di Maria, Madre di Gesù (iperdulia), è proprio della religione cattolica e primeggia per rilievo dogmatico e per diffusione, rispetto a quello degli altri santi, ritenuto (anche liturgicamente) di grado inferiore. Infatti, Maria è la madre del Salvatore, quindi è la creatura umana più vicina alla divinità, l'avvocata degli uomini per la sua intercessione

¹⁷ *Schema Decreti Presbyterorum ordinis*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, p. 68.

¹⁸ cfr. P. VALDRINI, *Il diritto del popolo di Dio: i fedeli. Dispensa ad uso degli studenti per l'a.a 2010-2011*, Città del Vaticano, 2010.

¹⁹ M. MONACO, *Sanctuarium Capuanum*, Napoli, Ottavio Beltrano, 1630, pp. 585-59; C. ESPERTI, *Memorie ecclesiastiche della città di Caserta Villa Reale*, Napoli, Stamperia Avelliniana, 1775, pp. 196-201; G. B. SPINELLI, *La Bolla di Senne*, Caserta, 1996; ID, *La Bolla di Senne e l'origine della diocesi di Caserta*, «Rivista storica del Sannio», III serie, anno VIII, I sem. 2001, pp. 291-302; *Bulla Sennetis Episcopo Casertani: Diocesi di Caserta 1113-2013*. Atti della giornata di studi per il 900° anniversario della Bolla di Senne, a cura di D. CAIAZZA - P. DI LORENZO, Dragoni, 2013.

²⁰ Il termine catasto deriva dal greco medioevale e significa lista: è l'elenco di beni e di possessori al fine di ripartire il carico fiscale e i beni immobili.

²¹ cfr. ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA (d'ora in poi ASCE), fondo Archivio Storico della Reggia, Estratto catastale della città di Caserta, 1635.

²² *Il Catasto di Caserta del 1655*, a cura di G. B. SPINELLI - M. AULICINO, Caserta, 2006.

²³ cfr. MONACO, cit., p. 587; ESPERTI, cit., p. 197.

²⁴ cfr. *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania*, 2 vv., a cura di M. INGUANEZ - L. MATTEI CERASOLI - P. SELLA, Città del Vaticano, 1942, vv. 2, pp. 213-227; La notizia è stata evidenziata per la prima volta in P. DI LORENZO, *Mezzano di Caserta: la Chiesa di Santa Maria Assunta*, 2013, cfr. http://www.trionfo.altervista.org/Monumenti/Mezzano_Assunta.htm (ultimo accesso 02/12/2014).

²⁵ M. Natale, *Il culto mariano nel territorio casertano*, in *Caserta e il suo territorio*, «Quaerite» 2 /2, 2011, p. 59-69.

²⁶ M. Natale, *Rapporto agiografico del territorio casertano. Santi e Beati del pantheon tifatino*, in *Caserta e il suo territorio*, «Quaerite» 2/2, 2011, p. 59-69.

presso il Figlio. Il culto mariano anche nel territorio casertano²⁷ ha sempre prevalso sugli altri culti²⁸.

L'antico patronato mariano di Santa Maria nella diocesi di Caserta fu modificato in quello di Maria Assunta nelle parrocchie di Caserta Vecchia, Sommana, Mezzano e Falciano (qui almeno dal 1611²⁹). L'egemonia sociale della devozione mariana è testimoniata localmente col nome "ciclo dell'Assunta". La festa dell'Assunzione di Maria è celebrata con tre giorni di eventi religiosi: la vigilia (riservata alla penitenza e al digiuno), la festa vera e propria dell'Assunta (dedicata al trionfo e all'esaltazione) e il giorno di San Rocco, assimilato ed assorbito nel triduo mariano (giorno votato alle intercessioni per la sicurezza e la protezione).

Seppur siano scarse le notizie attestanti il legame millenario esistente tra le comunità di Mezzano e la Madonna dell'Assunta, esse tendono comunque a evidenziare un sentimento profondo di fede e amore alla Vergine Maria, manifestata in modi diversi. Sebbene gli avvenimenti che si sono succeduti siano stati talvolta spiacevoli, (pestilenze, carestie, etc.), le tradizioni e le devozioni non si sono mai affievolite, ciò lo si evince dal rapporto indissolubile creato tra i mezzanesi e l'Assunta. Tale rapporto si è ancor più rafforzato, poiché, ci si affidava a Colei che può ogni cosa attraverso suo Figlio. Quel che però importa, è la capacità dei mezzanesi, di diffondere l'amore in Gesù Cristo attraverso il culto dell'Assunta da trasmettere soprattutto ai posteri.

Il culto mariano e nella fattispecie per l'Assunta assume una particolare connotazione tra la popolazione dei mezzanesi anche grazie all'organizzazione di attività ludico-creative che rientrano pienamente nel progetto educativo annuale dell'oratorio parrocchiale.

Nella trascrizione della visita pastorale della diocesi del 1611³⁰, conservata presso l'Archivio Diocesano di Caserta, possiamo estrapolare anche altre notizie di rilievo. La chiesa di Mezzano risulta trasformata in parrocchia, il che implica la presenza di un sacerdote fisso, il parroco, che ha l'obbligo di residenza. La chiesa ha il fonte battesimale, utile a radicare l'appartenenza dei fedeli alla comunità grazie alla celebrazione del sacramento. Inoltre la chiesa risulta godere di alcuni benefici ossia di rendite economiche, destinate al sostentamento della parrocchia e del parroco.

Nella visita pastorale del 1772³¹ si riporta la descrizione meticolosa della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in cielo. All'interno, sull'altare maggiore, risulta un quadro dell'Assunta con S. Michele Arcangelo e S. Giovanni Battista. Notizie vaghe si hanno sulla scomparsa di tale dipinto, e ugualmente sconosciute sono le vicende ed i tempi dell'acquisizione dell'attuale statua dell'Assunta (forse fine 1700 - inizi 1800), recentemente restaurata.

L'edificio dell'attuale chiesa parrocchia di Santa Maria Assunta sorge in cima ad una gradinata costruita nel 1875 e risale al 1640, come attesta la data incisa sull'architrave del portale in piperno³². Crescenzo Esperti nel 1775 la descrisse come avente un'unica navata, con altare maggiore e tre altari, dedicati a San Rocco, al SS. mo Rosario ed alle anime del Purgatorio³³. Nel 1830, la chiesa parrocchiale fu restaurata dalle fondamenta e dotata di una cantoria³⁴. Nuovi lavori di restauro furono realizzati tra il 1857 ed il 1858. Il campanile fu innalzato solamente nel 1935 ed

²⁷ M. NATALE, *Il culto mariano nel territorio casertano, in Caserta e il suo territorio. Atti del convegno in occasione del 225° anniversario del regio assenso dell'arciconfraternita Monte dei Morti e Ss. Vergine delle Grazie di S. Barbara di Caserta*, Caserta, 2011.

²⁸ cfr. D. CAIAZZA, *Nomi e paesaggio nella bolla di Senne*, in *Bulla Sennetis...*, cit., pp. 13 – 58.

²⁹ ARCHIVIO STORICO DELLA DIOCESI DI CASERTA (nel seguito ASDCE), visite pastorali, I.05.01-19, a. 1611.

³⁰ ASDCE, Visite pastorali, I.05.01-19, a. 1611.

³¹ ASDCE, Visite pastorali, I.05.01-19, a. 1772; cfr. ESPERTI, .cit., pp. 121-122.

³² ASDCE, Visite pastorali, I.05.01-19, a. 1772; cfr. ESPERTI, .cit., pp. 121-122.

³³ ESPERTI, *Memorie ecclesiastiche*, cit., pp. 121-122.

³⁴ cfr. G. SARNELLA, *Interventi di restauro dal 1851 al 1860 in nove chiese parrocchiali casertane*, in *Caserta e la sua diocesi in età moderna e contemporanea*, a cura di G. DE NITTO – G. TESCIONE, v. 3, Cultura, arte, territorio e altri momenti, Napoli, ESI, 1995, pp. [233]-272.

in seguito a radicali lavori realizzati nel 1965 la struttura della chiesa è stata modificata in due navate³⁵.

4. Mezzano e la costituzione della Congrega

La congregha del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo di Mezzano fu fondata nel 1857 durante l'episcopato di monsignor Enrico De Rossi, vescovo di Caserta. La sede è in un edificio posto lungo la strada che collega le frazioni pedemontane di Caserta da Puccianiello a Garzano³⁶. In effetti, il culto devozionale per l'Assunta dei mezzanesi avrebbe dovuto più ovviamente suscitare negli animi dei fedeli intitolata alla Vergine. Poco si sa della Congrega intitolata al "Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo". Dai pochi documenti reperiti presso l'Archivio di Stato di Caserta si evince che, la Confraternita laicale, era solita esercitarsi negli atti di religione e in quelli di pietà, per meglio assolvere ai doveri di vero cristiano.

I documenti d'archivio presi in esame, che riporto integralmente in appendice, sono tratti dal fondo "Opere Pie" e consistono nelle regole proprie della Congrega, nel decreto reale dell'11 luglio 1857 col quale Ferdinando di Borbone aveva concesso il Real beneplacito per la fondazione e per l'approvazione delle Regole della giovane confraternita mezzanese, e nel carteggio fra il Consiglio Generale degli Ospizi della provincia di Terra di Lavoro con l'intendente e il vescovo.

Ho provveduto (nella trascrizione del documento), a sciogliere parzialmente le abbreviazioni, a modernizzare la punteggiatura e l'utilizzo delle maiuscole. Ho ritenuto soprattutto necessario nonché utile, fare un sintesi del documento esaminato (evidenziando nello specifico), ciò che doveva osservarsi all'interno della Congrega. I Confratelli che ne facevano parte non potevano offendersi tra di loro, ma comprendersi a vicenda, non dar adito a discordie, risse, o inimicizie. Gli stessi dovevano pregare quotidianamente, intervenire in tutte le pubbliche processioni, fornirsi di una veste o sacco poco ornato. Nella Congrega doveva esserci un padre o direttore spirituale eletto in congregazione generale, previa chiamata di tutti i fratelli, a maggioranza di voti segreti. Si poteva altresì aggregare qualsiasi persona tramite domanda scritta e poi successivamente "bussolato"; successivamente occorreva fare un noviziato di sei mesi sotto la guida di maestri novizi.

Il nuovo confratello non poteva pronunciarsi su nulla, pur usufruendo di tutti i benefici a lui spettanti. Questi doveva tra l'altro pagare 10 carlini fino a 20 anni, per poi passare a 40 negli anni a succedersi. Il mancato pagamento della quota mensile faceva scattare la contumacia (da cui si poteva uscire pagando gli arretrati). Nel caso di decesso, il confratello aveva assegnato un luogo di sepoltura. Tutti gli eletti dovranno accettare la carica affidategli per la durata di un anno. Gli stessi eleggevano poi gli «ufficiali» minori, un segretario e due revisori dei conti (che forniranno alla Congrega i conti esaminati).

La Congrega per essere riconosciuta legittimamente doveva munirsi di regio assenso. Anche le donne e future «consorelle» potevano inserirsi nella Confraternita, tuttavia non avevano parola all'interno dell'amministrazione della confraternita, ovvieranno al pagamento per l'entrata, e in ultimo potranno essere impiegate negli esercizi di beneficenza cristiana, soltanto nel caso di doversi soccorrere o servire altre donne.

³⁵ Cfr. Per ulteriori notizie si vedano: O. ASTARITA – M. CARROZZA, *Mezzano*, in *Caserta. I casali storici, Comune di Caserta*, Napoli, 2005, pp. 77-78; DI LORENZO, cit.

³⁶ Per una descrizione della sede della congregha si veda ASTARITA – CARROZZA, cit., p. 78

APPENDICE³⁷

1. Regole proprie della Congrega

Circondario di Caserta

Comune di Caserta

Conf.a del Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo di Mezzano

N.44 (3-16-52) 1870

Regole Da Osservarsi della Congrega del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo del Comune di Mezzano Villaggio di Caserta

Capitolo 1

Doveri dei Fratelli

Art 1= La confraternita laicale del Comune di Mezzano villaggio di Caserta, sotto il titolo del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, ha per suo scopo esercitarsi sull'esempio vicendevole negli atti di religione e di pietà per meglio adempiere ai doveri di vero cristiano.

Che perciò i fratelli si impegneranno a fornirci del Santo timore di Dio, ed amarlo di tutto cuore sopra qualunque altra altr'oggetto creato, adempiere esattamente ai suoi comandamenti divini, ai precetti della Santa Chiesa Cattolica Romana, e fare acquisto della vera e pura carità verso del prossimo, e specialmente verso degli aggregati, che debbono considerare come veri fratelli.

Debbono avere tutta la premura di non mai offendersi tra loro, anzi soffrire con amorevolezza le imperfezioni altrui, non dar mai occasioni di discordia, rissa o inimicizia; perdonare anzi di tutto cuore qualunque ingiuria ricevuta e per quanto a ciascuno appartiene la carità cristiana tanto dal Santo Vangelo inculcata

Art 2= Non lasceranno di intervenire alla Congregazione tutti i giorni assegnati ed esercitarsi con modestia ed esemplarità in tutti gli atti di religione, e di pietà cristiana che ivi si praticeranno. Sono esortati perciò ad accostarsi al Sacramento della penitenza in tutti i giorni di congregazione o almeno nei più solenni, e ricevere il gran Sacramento Eucaristico, secondo il consiglio del proprio Padre Spirituale. Siccome poi lo scopo principale di ogni congrega è appunto la pratica dei divini uffizi e dei sacramenti, così ciascun fratello di questa congrega è obbligato di confessarsi e comunicarsi nel giorno della festa titolare, oltre allo adempimento del precetto pasquale, cui è tenuto ogni cristiano anche non fratello.

Mancandosi poi da fratelli a questa obbligatoria confessione ingiunta dalle presenti regole, il Padre Spirituale sarà tenuto di farne rapporto alla banca, perché quella possa provocare dai Superiori la cassazione del fratello immorale

Art 3= Interverranno ancora i fratelli secondo l'uso in rigore in tutte le pubbliche processioni della Confraternita, della Chiesa matrice, ed in altre solennità vestiti del proprio sacco, dando sempre confraternita dando sempre la precedenza al clero regolare e secolare.

Qualora in tali processioni, vi intervengono due o più Confraternite, la precedenza si darà a quella che avrà anteriormente ottenuto il regio assenso, escluso qualunque altro uso o privilegio.

Art 4= Ciascun fratello fra lo spazio di due mesi del giorno di sua ricezione, si provvederà del sacco, o sia veste della confraternita modellato sulla massima semplicità. La medesima sarà un camice, scarpe, calze e guanti bianchi, mozzetta e cingolo di color rospo ed una fascia lattina pendente dalla spalla sinistra a destra.

³⁷ ASCE, Opere Pie, fasc. n. 1216, f.lo 40/52, a. 1870.

Art 5= La Congregazione si terrà in tutti i giorni di precetto e di mattina, non potendosi aprire nel vespro e nella sera, se non in circostanza di associazione di qualche defunto, nei primi e secondi vespri della solennità del Sangue prezioso di nostro Signore Gesù Cristo. Nei primi vespri del giorno della commemorazione dei defunti, ed in tempo dei spirituali esercizi, che ad arbitrio della Congregazione si faranno in quaresima, nei quali giorni la banca disporrà che siano terminate le funzioni e chiuso l'Oratorio non oltrepassare le ventiquattro ore.

Nei giorni di congregazione si reciterà coll'ordine conveniente l'ufficio breve della vergine SS. Ma o dei defunti ed alle preci che stabilirà, il Padre Spirituale, ove li celebrerà la Messa piana e si terrà un breve sermone istruttivo dal detto Padre Spirituale, ove sono quei che non sanno leggere reciteranno o in altro luogo contiguo, o ciascuno da se sottovoce il Rosario alla Vergine.

Terminati gli atti della Religione, potrà la Congregazione dietro proposta della banca trattare gli affari per la sua retta amministrazione.

Art 6= Le donne ancorché ascritte per sorelle non avranno mai adito nell'Oratorio nell'atto che i fratelli funzioneranno o tratteranno gli affari.

Art 7= La Congregazione avrà il suo Padre o Direttore Spirituale da eleggersi in Congregazione Generale, previa chiamata di tutti i fratelli, su di una terna proposta dal Governo di essi, a maggioranza di voti segreti coll'affermazione dell'Ordinario della Diocesi.

Sarà di lui istruirvi i fratelli nei di congregazione con un discorso sull'Evangelo corrente o sulla solennità che si celebra adottare le messe piane dei fratelli, celebrare la messa piano e le cantate delle fratelli e sorelle defunte. Presiederà a tutte le sacre funzioni e dirigerà per quanto possa la congregazione senza però aver giammai voce attiva e passiva. Egli sarà confermato a maggioranza di voti di tutta la Congregazione ogni due anni, e qualora nel corso del biennio volesse la Congrega disfarsene, ciò accadrà, per due terzi di voti, esclusivi della Congrega generale.

Il Padre Spirituale godrà di un'annua mercede di ducati dieci.

Capitolo 2

Ricezione dei Fratelli

Art 8= Chiunque aspiri ad essere aggregato alla Congregazione ne farà domanda in iscritto al generale di essa. Questo ne commetterà l'informo ai due maestri dei novizi, in caso che costoro abbiano coll'aspirante vincolo di parentela, anche spirituale, ai due fratelli dei più probi, ed anche questi l'informeranno di sua condotta cristiana e civile trovandola irregolare, ne daranno avviso a voce al superiore che non farà più molto della domanda, e trovandola regolare, ne faranno rapporto in iscritto apponendosi, le loro firme.

Previo chiamata in un giorno di Congregazione il Superiore proporrà la domanda, e leggerà il favorevole rapporto. Indi sarà bussolato, e ottenendo maggioranza dei voti affermativi sarà subito ammesso. Se non vi sono più aspiranti da proporsi nella medesima mattina, non potrà farsi un giro di bussola per tutti, ma ciascuno sarà nominalmente bussolato.

Ammesso il nuovo fratello, se sarà presente sarà immediatamente vestito dal Padre Superiore della vesta della Confraternita con la solita prevista indi riceverà l'amplesso di pace. Se sarà assente, resterà ferma la sua ammissione e differita la sua vestizione col predetto rito nella prima congregazione in cui interverrà.

Art 9= Ogni nuovo fratello sarà soggetto al noviziato di sei mesi, occupando l'ultimo luogo in congregazione e sotto la guida dei maestri dei novizi. In questo spazio di sei mesi, il novizio non godrà di voce attiva e passiva, ma avrà diritto a tutti i benefici e temporali di cui godono i fratelli.

Un tal termine non potrà giammai abbreviarsi, però se mai la condotta del novizio non sia esattamente regolare a rapporto dei maestri dei novizi, prolungarsi ad arbitrio della banca.

Art 10= Ciascun fratello per essere ammesso pagherà per entrare fino all'età di anni venti compiuti, carlini dieci, da anni ventuno incominciato fino a quaranta carlini trenta, da quarantuno incominciati fino a cinquanta, carlini trentasei, da cinquantuno incominciati sarà tassata l'entrata dalla banca coll'intervento degli ufficiali minori tenendosi presente l'età e le circostanze

dell'aspirante. I figli dei fratelli ne pagheranno la metà. I nuovi ammessi non entreranno mai nei diritti che la confraternita dà ai fratelli, se non avranno adempito al pagamento dell'intratura.

Art 11= Nel giorno della vestizione offriranno a beneficio della sacrestia, una candela di cera lavorata essendo in loro arbitrio il peso di essa.

Pagheranno in ogni mese la contribuzione di grana tre in mano del cassiere, da cui riceveranno la ricevuta. Non pagando per quattro mesi continui, cadranno nella contumacia, per effetto del saranno privi di voce attiva e passiva, e di tutti i benefici spirituali e temporali.

Passando un fratello contumace all'altra vita godrà solamente dell'associazione e luogo di sepoltura, a peso della congregazione andando le spese tutte a carico della famiglia. La congrega non si presterà ad associarlo, se prima il cassiere non certificherà di aver introitato dalla famiglia la somma per le spese correnti.

Art 12= La contumacia si può purgare qualora il contumace paghi personalmente in congregazione tutto l'arretrato.

Se mai il fratello contumace fosse caduto in povertà per cui sia inabilitato al pagamento dell'intero attrasso o sia stato detenuto in carcere per cause civili, o sia stato assente per servizi pubblici d'ordine sovrano, potrà fare colla banca una transazione che dovrà essere approvata dalla congrega generale.

Art 13= Se qualche ordinato in sacris o sacerdote domanderà di essere aggregato ai fratelli, si accetterà la domanda e sarà ammesso senza che sia bussolato.

Egli dovrà pagare come ogni altro fratello e godrà degli stessi benefici spirituali e temporali ma non godrà voce attiva e pagherà.

Capitolo Terzo

Benefizi dei quali godono i fratelli

Art 14= Ogni fratello nel caso di morte godrà dell'assegnazione e luogo di sepoltura a pesi della congregazione e il lugubre apparato. La congrega pagherà i diritti al parroco. Sarà tenuta ancora a fargli celebrare nel primo giorno che si può un funerale con la recita dell'intiero uffizio dei morti e messa cantata. Farà benanche in di lui suffragio celebrare messe piane numero cinquanta ed una messa cantata con la elemosina di carlini cinque.

Art 15= La messa che si dice nei giorni di congregazione sarà applicata per i fratelli vivi e defunti, e l'elemosina sarà erogata dalla congregazione.

Art 16= Nel di della purificazione della vergine, ogni fratello riceverà una candela che stima la banca. Le candele saranno pria benedette in Congrega dal Padre Spirituale.

Nel di delle palme dopo la benedizione di esse, se ne dispenserà un piccolissimo ramo a ciascun fratello.

Art 17= Nell'Ottavario dei morti, nella giornata destinata dai superiori, sarà solennizzato un funerale colla recita dell'uffizio e messe solenne in suffragio di tutti i fratelli defunti.

Capitolo Quarto

Dell'Elezione del Governo

Art. 18= Nella terza domenica del mese di Dicembre, di ciascun anno previa chiamata generale, si insinuano i fratelli per l'elezione del nuovo Governo. Il segretario porterà una nota di tutti i fratelli godenti che abbiano terminato l'anno trigesimo di loro età, e anni cinque di loro ricezione, e che sappiano leggere e scrivere che non siano debitori della Confraternita, che sia elasso in biennio del termine di loro governo, se siano state nella banca, che non siano privi di voce attiva e passiva. La nota si leggerà in pubblico ed indi di tutti i fratelli in essa registrati, il Segretario assistito da quattro fratelli e più anziani, ne farà tante cartelline, notando il nome e cognome di ciascuno, e dopo

numerate le metterà in un'urna. Il Padre Spirituale farà un breve discorso analogo alla circostanza ed in seguito farà recitare le solite preci del Veni Creator Spiritus ecc. Quindi estrarrà dall'urna quindici cartelline, che saranno dal Segretario pubblicamente lette e registrate. I fratelli bussolati a sorte verranno bussolati a voti segreti dalla congrega generale. Colui che avrà ottenuto più voti favorevoli, sarà il Superiore, colui che ottenuta la maggioranza di voti, in secondo luogo sarà il primo assistente, quello finalmente che avrà la maggioranza in terzo luogo, sarà dalla sorte decisa. Eletto il governo, sarà cantato l'inno Ambrosiano ed il suo permesso sarà nel giorno primo di Gennaio dopo l'approvazione del consiglio degli Ospizi.

Se alcuno degli eletti o tutti e tre non saranno presenti all'elezione, sarà cura del Segretario di spedire subito il biglietto d'avviso.

Art 19= Ciascuno degli eletti sarà tenuto ad accettare la carica addossatagli. In casi di rinuncia per legittimi motivi da esaminare dal Padre Spirituale, l'eletto immediatamente inferiore al rinnovamento passerà al suo grado cosicché rinunciando il Superiore ne occuperà il luogo l'eletto a primo assistente, rinunciando il primo aspirante verrà rimpiazzato dal secondo, occuperà il luogo del secondo assistente, colui dei dodici che ebbe maggioranza dei voti su degli altri. In caso di parità verrà praticato ciò che si è detto di sopra.

Art 20= La durata del Governo sarà di un anno. Potrà essere confermato qualora prima di venire alla nuova elezione, uno o più fratelli ne faranno la domanda. La conferma dovrà essere approvata da voti segreti favorevoli di due terzi degli intervenuti con uno di più. Oltre questa conferma nessun altro può avere luogo.

Art 21= Nel tempo che passerà tra il giorno dell'elezione del primo Gennaio, i nuovi eletti uniti privatamente tra loro nomineranno gli ufficiali minori, ma è un Segretario, un Fiscale, due Maestri dei novizi, due maestri di Cerimonie, ed un Segretario.

Costoro nella discussione degli affari, con la sola Banca formeranno la loro consulta godendo ciascuno del proprio voto.

Faranno poi una terna di fratelli probi, e fornii di beni di fortuna per l'ufficio dei cassieri. Nomineranno in ultimo due revisori dei conti della passata amministrazione.

Art 22= Nel di primo di Gennaio dopo il possesso di nuovi eletti, si pubblicheranno la nota degli ufficiali minori e ciascuno prenderà il suo posto.

Indi si proporrà la terna pel cassiere. Saranno i tre nominati da tutta la congregazione per voti segreti bussolati. Colui che otterrà maggioranza di voti affermativi sarà eletto. Se uno dei tre avrà un voto più della metà, Si farà dalla Banca nuova terna e così fino all'elezione.

Si proporranno quindi i due revisori dei conti, che bussolati per rimanere nell'incarico, debbono ottenere la metà dei voti affermativi ed uno di più. In caso contrario si farà nuova nomina, e così fino all'elezione. Saranno i detti revisori non unitamente ma separatamente bussolati.

Art 23= I tre della banca che hanno terminato l'incarico ed il cassiere sono tenuti a prendere il conto di loro gestione, fra giorni otto. Elasso questo termine, da contare dal primo Gennaio, o non adempiendo a tale dovere, saranno tenuti come veri contumaci, fino a che non adempiano e in tal senso saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia.

I revisori dei conti sono tenuti di fornire alla congrega i conti esaminati e divulgare tra lo spazio di giorni quindici, se nella congregazione immediatamente dal di che hanno consegnate dopo i giorni quindici, non discuteranno i conti già esaminati, fino a che non adempieranno saranno soggetti a tutti gli effetti, della contumacia di cui sopra.

Art 24= Approvati i conti si farà ai passati amministratori la dovuta ed autentica liberatoria, in caso contrario si farà loro la signicatoria, e la Congrega sarà colta di potere fare uso dei mezzi che la legge somministra per riscuotere il suo credito.

Art 25=Coloro che costringeranno la congregazione a far uso dei mezzi della legge, contro la loro amministrazione se mai saranno condannati , non potranno mai più godere di voce attiva e passiva senza più poterla riacquistare.

Art 26= Del conto morale saranno responsabili i soliti tre della Banca, a meno che uno o due di essi non avessero apposta la loro firma, al mandato in questione. Del conto materiale, ne risponde il cassiere.

Capitolo 5

Doveri degli ufficiali

Art 27= Al superiore unitamente agli assistenti spetterà l'amministrazione della Confraternita ed in caso di discussione di affari, chiamano gli ufficiali minori, e per maggioranza di voti, si risolverà l'occorrevole. Trattandosi di spese da farsi all'infuori dei pesi pubblici, ed ordinari non potrà la Banca e gli ufficiali minori, oltrepassare la somma di ducati tre richiedendosi somma maggiore è necessario che vi concorra l'approvazione della congrega generale.

Al Superiore e assistente spetterà di far rispettare le regole severamente approvate persuasi che ne essi ne la congregazione generale ha la facoltà di dispensarne in parte o modificarli. Baderanno al buon ordine in congregazione, negli esercizi di pietà, alla decenza dell'Oratorio e delle sacre funzioni; e a quanto concerne il maggior decoro e vantaggio della Confraternita.

Al solo Superiore e al consiglio del Padre Spirituale sarà lecito di segretamente e fraternamente visitare qualche fratello, che non cura di intervenire in Congregazione, di assistere alle opere di pietà, di mostrarsi docile e subordinato, e che traviando dai doveri cristiani e sociali si dia, ad una vita non conforme alla Santa legge del Signore.

Che se poi qualche fratello infelicemente si renda pubblico scandaloso o incorso pubblicamente nelle pene ecclesiastiche, o condannato dal tribunale criminale per misfatto o delitto, dietro proposta fatta dal Superiore alla Congregazione generale sarà cassato dal catalogo dei fratelli.

Art 28= L'ufficio degli assistenti sarà il fare le veci del Superiore nei soli esercizi ordinari in di lui assenza e coadiuvarlo nell'amministrazione della Confraternita, precedendo sempre il primo assistente al secondo.

Art 29= Il Segretario avrà la cura del registro dei fratelli, notando l'epoca di loro ricezione, a termine del noviziato. Avrà il notamento di coloro, che in vista delle regole son privi di voce attiva e passiva per la regolarità delle religioni, e discussione degli affari.

Avrà benanche esatto registro dei contumaci onde non venga nelle occorrenze pregiudicata la Confraternita. A lui spetterà di registrare tutte le conclusioni della Banca e della Congregazione generale e spedire o biglietti di elezione, avvisi di generale chiamata e di associazione dei fratelli, defunti e loro funerali. Sarà sua di spedire al cassiere i mandati dei pagamenti firmato dal governo, dopo averne registrato la copia in un libro a parte , per poi confrontarli con quei del cassiere, che esibirà nei conti. E sarà tenuto ad ogni responsabilità in caso di trascuragine.

Art 30 = L'Ufficio del fiscale sarà invigilare all'adempimento delle regole, intervenire a tutte le sessioni della Banca nella discussione degli affari, vistare le conclusioni e mandati di pagamenti, qualora vi abbia dei dubbi e in tal caso saranno preposti alla Congrega generale.

Art 31= L'ufficio dei Maestri di cerimonia sarà di regolare i fratelli nelle sacre funzioni e mantenere il buon ordine, badare alla recita dell'ufficio sacro; regolare la precedenza tra i fratelli specialmente nelle pubbliche funzioni, e dirigere coloro che tanto in queste, quanto nelle private funzioni nell'Oratorio e nelle associazioni, dei defunti saranno stati destituiti dalla Banca, per qualche ufficio particolare.

Art 32= L'Uffizi dei maestri dei novizi sarà di invigilare sulla loro condotta in congregazione; istruirli sulla pratica delle regole, e soprattutto nella subordinazione tanto necessaria nei corpi morali, affezionarli alla frequenza dei sacramenti nei giorni di congregazione e ad ascoltare con profitto la divina parola.

Art 33= Il Sagrestano avrà cura della decenza dell'Oratorio e delle sagre funzioni, custodirà con esattezza tutti gli oggetti sacri, alla congrega appartenenti, conseguendone nel possesso della sua carica un inventario formato di sua mano alla Banca. Avrà cura della cera, incenso, olio ed altro che servirà per le sagre funzioni, per la spesa di tale oggetto dipenderà dalla Banca.

Sarà ancora suo incarico preparare l'altare e l'oratorio secondo le funzioni che dovranno esercitarsi e per quello che riguarda la rubrica delle sacre funzioni dipenderà dal Padre Spirituale.

Art 34= L'ufficio finalmente del cassiere sarà introitare la prestazione mensile dei fratelli rilasciando la corrispondente ricevuta in un piccolo libro, e tenerne in un libro presso di se esatto registro nello stesso modo introiterà l'entrata dei nuovi fratelli.

Se la congrega avrà rendita particolare, sarà sua incombenza il solo introitarla ed averne esatto registro giacchè amministrarle è incarico della Banca. Soddisferà tutte le spese che occorrono, dietro gli autentici mandati.

Le spese senza tale autorizzazione, all'infuori dei pesi pubblici accompagnati dagli atti legali, di loro soddisfazione andranno a su carico.

Sotto sua stretta responsabilità sarà tenuto di passare in ogni mese la nota dei fratelli contumaci, se ve ne siano, al fratello segretario, onde rilevare a chi possono accordarsi i benefizi temporali e spirituali o negarli dovendo di proprio rifare qualunque danno, che per quest'oggetto per la sua incuria avvenuta.

Nel ricevere la purga della contumacia dai contumaci, deve sotto la sua responsabilità come sopra riceverla in congregazione, e dalla persona stessa dal fratello contumace.

Capitolo 6

Opere della Confraternita

Art 35= Come che l'esercizio di opere di carità forma quasi il principale scopo di ogni pia istituzione, così la Congrega quantunque nascente e priva di rendite, si obbliga di soccorrere la classe dei poveri con quaranta pani, che distribuisce ad essi in ogni anno nel di della S. Pasqua di Resurrezione. La spesa occorrente per tale servizio di carità graviterà sulla causa dei mensili dei fratelli.

Art 36= Oltre a ciò la Banca destinerà nei di festivi, un competente numero di fratelli sempre per turno i quali dovranno aver la cura di allontanare i giovanetti dai giuochi o dalle bettole, e cercare di condurli con bei modi nell'Oratorio, ove li istruiranno sulla dottrina cristiana e sui dogmi, di nostra Sacrosanta religione.

Il Padre Spirituale è tenuto a presiedere a tali esercizi, di carità e dirigere i fratelli nell'adempimento di essi, con l'intelligenza anche del Parroco.

Capitolo 7

Stabilimenti Generali

Art 37= La Confraternita per essere legittimamente riconosciuta, deve premunirsi del Regio assenso, senza di cui non potrà riunirsi in Corpo, ed esercitarsi in funzioni di qualunque nature esse siano.

Art 38= Senza una particolare Sovrana approvazione non potranno cambiarsi, alterarsi o modificarsi, le presenti regole.

Art 39= Oltre della autorità Civili, l'Ordinario Diocesano sarà il Superiore e l'Invigilatore di questa Congrega. Egli la visiterà quando lo crederà opportuno, e darà sulle necessità quelle opportune disposizioni, che le leggi ecclesiastiche e civili in vigore, non disporranno.

Art 40= Il Parroco vigilerà parimenti sulla Confraternita, e qualora crederà di esservi abusi o disordini, è tenuto a rapportare all'Ordinario darà la provvidenza opportune.

Art 41= Nella Congrega si possono aggregare delle sorelle, ove vi sia la determinazione della Congrega generale, e l'approvazione del Parroco.

Art 42= Le aspiranti per mezzo di qualche fratello, faranno le loro domande al Superiore, da cui saranno rimesse ai due Maestri dei novizi per l'informa. Essendo questo favorevole, il Superiore darà conoscenza agli assistenti ed ufficiali minori, ai quali a maggioranza di voti saranno ricevute.

Art 43= Nella prossima ventura Congregazione, il Superiore pubblicherà la già fatta ricezione, e l'aggregata sarà riconosciuta per sorella senz'altro scrutinio, e senza il suo intervento.

Art 44= Le sorelle non avranno giammai il luogo distinto nelle pubbliche funzioni, ne avranno giammai ingerenza nell'Amministrazione della Confraternita.

Art 45= Pagheranno esse per entrata la medesima somma che si è stabilita per i fratelli, e la medesima mensile con contribuzione, godendo dei medesimi benefizi temporali, e suffragi spirituali, cadendo nella contumacia colle stesse disposizioni stabilite per i fratelli.

Art 46= Le figlie e mogli dei fratelli che domandano di essere aggregate, per sorelle non godranno del beneficio di pagare la metà dell'entrata, come si è disposto per i figli dei fratelli.

Art 47= Potranno essere impiegate negli esercizi di beneficenza cristiana, nel solo caso di doversi soccorrere o servire donne, ma senza l'intervento dei fratelli.

Art 48= Il suddetto articolo sarà regolato dal Superiore e Padre Spirituale, con l'approvazione del Parroco.

Visto Errico Vescovo di Caserta, Napoli 11 Luglio 1857, l'approvo firmato = Ferdinando = Il Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri = firmata Ferdinando Troia = per certificato conforme = Il Ministro Segretario Presidente del Consiglio dei Ministri = Ferdinando Troia per copia conforme = Il Direttore del Ministero e Real Segretario di Stato dell'Interno = Firmato Brich =

2. Regio Decreto di beneplacito

Napoli, 11 Luglio 1857.

Ferdinando II per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme a Duca di Parma e Piacenza, Castro, etc = Gran Duca Principe Ereditario di Toscana, etc. Vedendo l'avviso della Consulta dei nostri Domini di quei di tal Foro = Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministro, e Reale Segreteria di Stato dell'Interno = Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

=Art 1= Accordiamo il nostro Sovrano beneplacito sulla Fondazione, e Regole della nuova Congrega da istallarsi nel villaggio del Mezzano annesso a Caserta in Terra di Lavoro, col titolo del Preziosissimo Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, giusta il progetto annesso al presente decreto = Art 2 = Il Direttore del nostro Ministero, e Real Segreteria di Stato dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

firmato = Ferdinando = il Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato dell'Interno = firmato Bianchini = Il Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri = firmato Ferdinando Troia = Per certificato conforme= il Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri= firmato Ferdinando Troia, il Direttore dei Ministri e Real Segreteria di Stato dell'Interno, firmato Bianchini.

Per copia conforme, il Segretario del Consiglio Generale degli Ospizi. Firmato Carmelo Berardelli.
Caserta 21 Ottobre 1870

Per Copia Conforme

Il Segretario

Rocco Venditto

Visto Il Priore

Clemente Fusco

3. Carteggio fra il Consiglio Generale degli Ospizi della provincia di Terra di Lavoro, l'Intendente³⁸

Fasc 146/3,1
n. 7168128

Signore, la sanatoria sulla fondazione può aver luogo per quelle Congreghe che Hanno già ottenuto Il Regio assenso sulle regole. E siccome per le regole della Congrega del Preziosissimo Sangue Di Gesù Cristo nel Mezzano non è stato mai domandato Reale Beneplacito per alcune osservazioni dal Vescovo apposte sulle Regole medesime in opposizione ai regolamenti in vigore, così sino a che il Vescovo non permetterà la radiazione delle cennate osservazioni, le giuste premure dei cittadini del Mezzano non potranno secondarsi. Ciò in risposta al rapporto degli 11 Luglio Ultimo N. 330

Per l'Intendente presidente

Firma il consigliere Decano

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILE, DI GERUSALEMME.ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC.EC.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. ET.

Veduto l'avviso della Consulta dei Nostri Reali Domini di qua dal foro; sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno;

Abbiamo Ministero di decretare e decretiamo quanto segue:

Articolo1.

Accordiamo il nostro Sovrano beneplacito sulla fondazione e Regole della nuova Congrega da istallarsi sul Villaggio del Mezzano annesso a Caserta in Terra di Lavoro col titolo del Preziosissimo Sangue di Nostro Signor Gesù Cristo, giunto il progetto annesso al presente Decreto.

Articolo2.

Il Direttore del Nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato = Ferdinando

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno
firmato = Bianchini Presid.e del Consiglio dei Ministri

Firmato = Ferdinando Troia

Per Certificato conforme

Il Ministro Segretario di Stato

Presid. e del Consiglio dei Ministri

Firmato = Ferdinando Troia

Per copia conforme

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno Bianchini

4. Lettera al Vescovo³⁹

N.5163

Al Consigliere Sig. Canonico. Ruffo

27 Dic.bre 1854

Sig. Intendente,
Presidente,

³⁸ IDEM, fasc. 146.3.1.

³⁹ IDEM, fasc. 146.3.1.

Riscontrando la di lei Distinto foglio del 27 Dic 1854 dello spirante ufficio del Segretariato n. 2202 ho l'onore di manifestarle la mia piena adesione perché nel Villaggio del Mezzano sia istallata una Congrega sotto il Titolo del Preziosissimo Sangue di N.S . Gesù Cristo, e le ritorno la Regola relativa in doppio da me vistata sotto di talune osservazioni.

Vin. Vescovo di Caserta

Non può implorarsi assenso Regio alle Regole della nuova Congrega nel Villaggio del Mezzano attese le postille, ed innovazioni portate agli articoli della Consulta proposti, a Sua Maestà approvati nel Dicembre 1854 e perciò si conservi.

Canonico Ruffo ;

Canonico Fiorillo;

Canonico Pisanelli

Al Signore Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizi di Terra di Lavoro